



ridefiniamo / l'assicurazione

Condizioni Generali (CGA) /

STRADA. L'assicurazione veicoli a motore di AXA.

- STRADA BASIC
- STRADA COMPACT
- STRADA OPTIMA

Edizione 10.2013

Gentile cliente

La ringraziamo per aver scelto STRADA, l'assicurazione veicoli a motore di AXA.

Il prodotto STRADA viene proposto nelle seguenti varianti:

- STRADA BASIC: l'assicurazione di base, la variante più conveniente che offre le coperture essenziali.
- STRADA COMPACT: l'assicurazione con copertura di base ampliata e la possibilità di includere ulteriori moduli.
- STRADA OPTIMA: l'assicurazione completa che offre tutte le coperture che si desiderano.

La copertura assicurativa da lei scelta è regolata dalle Condizioni Generali (CGA), dalla polizza e dalle eventuali Condizioni Particolari (CPA). In questa documentazione per facilitare la lettura è stata usata solo la forma maschile; essa deve comunque intendersi estesa anche a quella femminile.

Le auguriamo buon viaggio – in tutta sicurezza.

La sua AXA

In caso di sinistro, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno:

Telefono 0800 809 809

Dall'estero:

Telefono +41 800 809 809 oppure +41 52 218 95 95

Internet:

www.AXA.ch

Sommario

STRADA, la sua assicurazione veicoli a motore in sintesi 3

A Disposizioni comuni

A 1	Contenuto del contratto	6
A 2	Inizio e fine	6
A 3	Validità territoriale	6
A 4	Obbligo d'informazione	6
A 5	Deposito delle targhe	6
A 6	Veicolo di rimpiazzo	6
A 7	Targhe trasferibili	6
A 8	Ribasso per assenza di sinistri	7
A 9	Sinistri	7
A 10	Franchigia	8
A 11	Aumento del premio, cambiamento del sistema dei ribassi per assenza di sinistri o della regolamentazione della franchigia	8
A 12	Disdetta in caso di sinistro	8
A 13	Protezione dei dati e autorizzazione	8
A 14	Diritto complementare	8

B Assicurazione responsabilità civile

B 1	Copertura assicurativa	9
B 2	Veicoli assicurati	9
B 3	Persone assicurate	9
B 4	Prestazioni	9
B 5	Esclusioni	9
B 6	Regresso	9

C Assicurazione casco

C 1	Copertura assicurativa	10
C 2	Valore del veicolo assicurato	11
C 3	Prestazioni	11
C 4	Esclusioni	12

D Assicurazione mobilità

D 1	Copertura assicurativa	13
D 2	Persone assicurate	13
D 3	Prestazioni	13
D 4	Esclusioni	13

E Assicurazione infortuni

E 1	Copertura assicurativa	14
E 2	Prestazioni	14
E 3	Prestazioni speciali	15
E 4	Esclusioni	15
E 5	Riduzione delle prestazioni per numero eccessivo di occupanti	15
E 6	Rapporto con l'assicurazione responsabilità civile	15

Cartina «Validità territoriale» 16

STRADA, la sua assicurazione veicoli a motore in sintesi

Nella seguente sintesi la informiamo sui principali contenuti della nostra offerta assicurativa.

Chi è l'assicuratore?	AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (in seguito «AXA»), una società anonima domiciliata a Winterthur e appartenente al Gruppo AXA.
Quali persone e quali veicoli sono assicurati?	Le persone e i veicoli assicurati sono indicati nella proposta e nella polizza.
Quali assicurazioni possono essere stipulate?	<p>STRADA BASIC: l'assicurazione di base, la variante più conveniente che offre le coperture essenziali.</p> <p>STRADA COMPACT: l'assicurazione con copertura di base ampliata e la possibilità di includere ulteriori moduli.</p> <p>STRADA OPTIMA: l'assicurazione completa che offre tutte le coperture che si desiderano.</p> <p>Nella proposta di assicurazione e nella polizza è specificato quale variante e quali delle seguenti coperture opzionali sono state stipulate. Il prodotto in dettaglio:</p> <p>Assicurazione responsabilità civile. Sono assicurate le richieste di risarcimento di danni avanzate in seguito a (CGA B 1):</p> <ul style="list-style-type: none">– ferimento o uccisione di persone;– danneggiamento o distruzione di cose. Il ferimento o l'uccisione di animali sono equiparati ai danni materiali. <p>Assicurazione casco. Casco totale/Casco parziale. Nella polizza è specificato se è stata stipulata l'assicurazione casco totale o casco parziale. Oltre ai rischi casco parziale l'assicurazione casco totale comprende anche il rischio collisione. La copertura è operante per i danni che il veicolo subisce quale diretta conseguenza degli eventi specificati nella proposta e nella polizza (CGA C 1) ossia:</p> <ul style="list-style-type: none">– collisione;– furto;– forze della natura;– rottura vetri/rottura vetri Plus;– incendio;– masse nevose;– danni dovuti ad animali;– danni causati dalle martore;– danno doloso;– cose trasportate/cose trasportate Plus;– danni di parcheggio/danni di parcheggio Plus;– mancato uso del veicolo;– trasporto del veicolo in caso di guasto (solo per veicoli utilitari). <p>L'estensione «Plus» fa riferimento ad una copertura più completa del rischio di cui si tratta. Se nella polizza è indicato «libera scelta dell'officina», lo stipulante potrà far riparare il veicolo in un garage di sua scelta. In caso contrario l'officina sarà stabilita da AXA.</p> <p>Assicurazione mobilità. La copertura è operante in caso d'indisponibilità del veicolo in seguito a guasto, collisione o ad un altro evento coperto dall'assicurazione casco (CGA D 1.2).</p> <ul style="list-style-type: none">– Mobilità («Svizzera»);– Mobilità Plus («Europa»). <p>Assicurazione infortuni. La copertura è operante per gli infortuni derivanti dall'uso del veicolo assicurato, ivi compresi gli infortuni verificatisi nel prestare aiuto, nel corso del viaggio, in situazioni legate alla circolazione stradale (CGA E 1).</p> <p>Protezione del bonus e copertura dei casi di colpa grave. In caso di sinistro, che normalmente comporta una retrogradazione, il grado di premio rimane invariato per il successivo anno di assicurazione (dal 1° gennaio al 31 dicembre). In caso di incidenti stradali e di collisioni determinati da colpa grave non viene effettuata nessuna riduzione delle prestazioni, salvo nei casi in cui il conducente del veicolo abbia provocato l'evento assicurato in stato di ebbrezza o di inidoneità alla guida o a seguito di violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso (CGA A 8.2).</p>

Quali prestazioni sono assicurate?

Assicurazione responsabilità civile. Le prestazioni di AXA sono limitate alla somma di garanzia indicata nella proposta e nella polizza e consistono nel pagamento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle ingiustificate (CGA B 4).

Assicurazione casco. Se si verifica un evento assicurato, AXA corrisponde le seguenti prestazioni:

- assunzione delle spese di riparazione (CGA C 3.2) oppure
- versamento dell'indennizzo per danno totale (CGA C 3.3). Nella proposta e nella polizza è indicato se le prestazioni vengono calcolate in base ad una scala fissa e con **maggiorazione del valore attuale** (CGA C 3.321), tenendo conto degli anni d'esercizio del veicolo, o se sono limitate al **valore attuale** dello stesso (CGA C 3.322).

L'assicurazione si assume inoltre (CGA C 3.1):

- le spese per le operazioni di recupero e trasporto del veicolo fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie;
- le spese occorrenti per il rimpatrio del veicolo, al massimo fino a CHF 1000.-;
- i diritti doganali;
- le spese per il lavaggio interno del veicolo fino a CHF 500.-, se è stata prestata assistenza a persone infortunate.

Assicurazione mobilità. Se si verifica un evento assicurato, AXA corrisponde le seguenti prestazioni (CGA D 3):

- consulenza e organizzazione di interventi;
- le spese per il soccorso stradale e il traino;
- le spese per il recupero del veicolo;
- le spese di custodia del veicolo;
- le spese per il trasferimento del veicolo;
- le spese per l'invio di pezzi di ricambio;
- le spese supplementari di trasporto, vitto e alloggio.

Assicurazione infortuni. Le prestazioni assicurate sono indicate nella proposta e nella polizza (CGA E 2) vale a dire:

- spese di cura;
- indennità giornaliera d'ospedalizzazione;
- indennità giornaliera;
- prestazioni per il caso d'invalidità;
- prestazioni per il caso di decesso.

Franchigie. Le franchigie pattuite sono indicate nella proposta e nella polizza (CGA A 10).

Che cosa è escluso dall'assicurazione?

In generale. L'assicurazione non copre tra l'altro (CGA A 9.6):

- i casi in cui il conducente abbia causato l'evento assicurato in stato di ebbrezza (tasso alcolico superiore al limite consentito dalla legge) o di inidoneità alla guida o a seguito di violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso.

Assicurazione responsabilità civile. L'assicurazione non copre tra l'altro (CGA B 5):

- le pretese per i danni materiali subiti dal detentore del veicolo, dal suo coniuge o partner in unione domestica registrata, dai suoi ascendenti e discendenti nonché, se con lui conviventi, dai suoi fratelli e sorelle;
- le pretese in relazione ad incidenti avvenuti in occasione di gare di veicoli a motore o di velocipedi;
- la responsabilità del conducente che non sia in possesso della necessaria licenza di condurre;
- la responsabilità derivante dall'uso del veicolo senza autorizzazione dell'autorità competente.

Assicurazione casco. L'assicurazione non copre tra l'altro (CGA C 4):

- i danni d'esercizio, ad esempio i danni dovuti a mancanza o congelamento di liquidi, usura o difetto di materiale;
- i danni derivanti dalla partecipazione a corse o rally oppure verificatisi durante gli spostamenti con il veicolo su percorsi di gara o di prova (eccetto durante i corsi di perfezionamento effettuati in Svizzera e riconosciuti da AXA);
- i danni derivanti dall'uso del veicolo senza autorizzazione dell'autorità competente.

Assicurazione infortuni. L'assicurazione non copre tra l'altro (CGA E 4):

- i conducenti che non siano in possesso della necessaria licenza di condurre.

Dove sono valide le assicurazioni?

Le assicurazioni valgono in Europa e nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ad eccezione di: Federazione Russa, Bielorussia, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan (CGA A 3). A seconda di quanto pattuito, l'assicurazione mobilità opera solo in Svizzera o nell'intero ambito della validità territoriale («Europa»).

Come viene calcolato il premio?

Il premio viene stabilito in base a differenti criteri (ad es. tipo di veicolo, conducente), in base all'estensione della copertura assicurativa scelta e all'ammontare della franchigia, nonché in base al grado previsto dal sistema dei ribassi per assenza di sinistri (CGA A 8). I premi, i contributi legali e le tasse sono indicati nella proposta, nella polizza e nel conteggio del premio.

Quali sono gli obblighi dello stipulante?

Rientrano negli obblighi essenziali dello stipulante:

- l'immediata notifica di un sinistro ad AXA (CGA A9): **telefono 0800 809 809**;
- il divieto di riconoscimento delle pretese (CGA A9.22);
- l'immediata notifica ad AXA in caso di cambiamento dei dati contenuti nella polizza (CGA A4).

Quando inizia e quando finisce la copertura assicurativa?

Il contratto decorre dalla data che è indicata nella proposta e nella polizza. Se viene presentata una proposta di assicurazione ad AXA, questa concede una copertura provvisoria valida fino alla consegna della polizza. Alla data di scadenza il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non l'abbia disdetto per iscritto mediante un preavviso di 3 mesi. I contratti di durata inferiore a un anno si estinguono alla data che è indicata nella proposta e nella polizza.

Il contratto può essere disdetto anche anticipatamente, tra l'altro nei seguenti casi:

- dopo ogni sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni (CGA A12);
- nei casi di aumento del premio, di cambiamento del sistema dei ribassi per assenza di sinistri o della regolamentazione della franchigia, lo stipulante può disdire le assicurazioni per la fine dell'anno di assicurazione in corso (31 dicembre) qualora non sia d'accordo con la rielaborazione del contratto (CGA A11).

Quali dati vengono trattati da AXA?

Per la stipulazione e l'esecuzione del contratto AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate per i pagamenti, ecc.), salvati in uno schedario elettronico;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, relazioni di periti, indicazioni dell'assicuratore precedente sull'andamento dei sinistri, ecc.), archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati, ecc.), salvati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data riscossione premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso;
- eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), salvati in dossier fisici di sinistri e applicazioni elettroniche sinistri.

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere puntualmente i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati vengono conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro, il termine di 10 anni è calcolato a partire dalla data di liquidazione dello stesso.

AXA si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute.

In che modo vengono trattati i dati da parte di AXA?

AXA è autorizzata a procurarsi e ad elaborare i dati necessari per l'esecuzione del contratto e per la gestione dei sinistri. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare ai coassicuratori, ai riassicuratori e agli altri assicuratori interessati, ai creditori pignoratizi, alle autorità, ai legali e ai periti esterni. Inoltre, per far valere eventuali pretese di regresso, le informazioni possono essere inoltrate a terzi civilmente responsabili e al loro assicuratore di responsabilità civile.

Per snellire il lavoro amministrativo e per fornire ai propri clienti un'offerta ottimale di prodotti e servizi, le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein si garantiscono reciprocamente il diritto di consultare i dati contrattuali di base (eccetto i dati della proposta e quelli relativi ai sinistri) e i profili cliente allestiti.

AXA è collegata all'Ufficio di clearing elettronico (CLS) per lo scambio dei dati con la Confederazione e con gli uffici cantonali della circolazione stradale. Detto ufficio riunisce in forma elettronica tutti i certificati di assicurazione (dati dei veicoli e dei detentori) e li trasmette per gestione e archiviazione al sistema automatizzato d'informazione sui veicoli a motore MOFIS dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).

AXA è autorizzata a rivolgersi ad operatori esterni per ottenere informazioni in materia di solvibilità al fine di valutare l'affidabilità creditizia del cliente.

In caso di sinistro. In relazione ad un evento assicurato il personale sanitario curante deve essere dispensato dal segreto professionale nei confronti di AXA.

In relazione a un sinistro, AXA è inoltre autorizzata a richiedere informazioni utili presso assicuratori, autorità (polizia, autorità istruttorie, uffici della circolazione stradale e uffici pubblici simili), fabbricanti di autoveicoli e terzi e a prendere visione della relativa documentazione. Se necessario, l'avente diritto dovrà autorizzare gli uffici suddetti a consegnare i dati di cui si tratta. Si rimanda a tale effetto all'art. 39 della Legge sul contratto di assicurazione.

Ai fini della lotta alle frodi assicurative, in caso di sinistro è possibile scambiare i dati del veicolo con la raccolta dati centrale delle compagnie assicurative collegate (CarClaims-Info).

A Disposizioni comuni

A1

Contenuto del contratto

Nella polizza sono specificate le assicurazioni e la variante del prodotto stipulata. Il contenuto del contratto risulta dalla polizza, dalle presenti Condizioni Generali e dalle eventuali Condizioni Particolari.

A2

Inizio e fine

- 1 Le assicurazioni decorrono dalla data che è indicata nella polizza e valgono per i danni verificatisi nel corso della durata del contratto.
- 2 Se viene presentata una proposta di assicurazione ad AXA, questa concede una copertura provvisoria valida fino alla consegna della polizza. La copertura comprende le prestazioni specificate nella proposta, che sono tuttavia limitate:
 - per l'assicurazione responsabilità civile, alla somma di garanzia minima legale;
 - per l'assicurazione casco, a CHF 200 000.–;
 - per l'assicurazione infortuni, a CHF 100 000.– come capitale d'invalidità e
 - a CHF 20 000.– come capitale in caso di decesso.Se la proposta viene rifiutata, la copertura assicurativa cessa dopo 3 giorni da quando lo stipulante ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il premio è dovuto in proporzione alla durata effettiva della copertura provvisoria.
- 3 Il contratto è valido per la durata che è indicata nella polizza. Alla data di scadenza si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non l'abbia disdetto per iscritto almeno 3 mesi prima. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data che è indicata nella polizza.

A3

Validità territoriale

(vedi anche paesi in grigio sulla cartina riportata all'ultima pagina)

- 1 Le assicurazioni sono valide in Europa e nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ad eccezione di: Federazione Russa, Bielorussia, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan.
La validità territoriale dell'assicurazione mobilità è specificata alla disposizione D 1.2.
- 2 Se il detentore del veicolo ha notificato alle autorità svizzere la sua partenza per l'estero e/o trasferisce il proprio domicilio all'estero (il Liechtenstein fa eccezione in entrambi i casi) oppure fa immatricolare il veicolo all'estero, la copertura assicurativa cesserà al più tardi alla fine dell'anno di assicurazione in corso. Su richiesta dello stipulante, il contratto può anche essere sciolto prima di detto termine, ma non antecedentemente alla data del deposito delle targhe.

A4

Obbligo d'informazione

Se i dati contenuti nella polizza non corrispondono più alla realtà, lo stipulante ha l'obbligo di informare immediatamente AXA.

A5

Deposito delle targhe

- 1 Le assicurazioni rimangono in vigore per 12 mesi dalla data del deposito delle targhe presso l'ufficio competente.
- 2 Se le targhe rimangono depositate per almeno 14 giorni, AXA accrediterà, alla riattivazione dell'assicurazione, la parte di premio corrispondente a tale periodo (ribasso per sospensione), deducendo un importo per le spese amministrative (spese di sospensione).
- 3 Se nella polizza è indicato **Rinuncia alla sospensione** (solo per motoveicoli) lo stipulante rinuncerà al deposito della targa. Qualora la targa venisse depositata ugualmente, in deroga alla disposizione A5.2 non verrà concesso alcun ribasso per sospensione. Le spese di sospensione vengono comunque addebitate.

A6

Veicolo di rimpiazzo

- 1 Le assicurazioni valgono anche per un veicolo di rimpiazzo, a condizione che l'autorità competente abbia rilasciato la relativa autorizzazione. Le assicurazioni casco e infortuni valgono per il veicolo di rimpiazzo per al massimo 30 giorni consecutivi.
- 2 L'assicurazione casco vale per un veicolo di rimpiazzo uguale o simile e rimane in vigore per il veicolo sostituito, ad eccezione per l'evento casco «collisione».

A7

Targhe trasferibili

- 1 La copertura assicurativa non è operante se il veicolo viene usato su strade pubbliche sprovvisto dell'apposita targa o coppia di targhe.
- 2 In caso di passaggio da targhe trasferibili a targhe singole, per il veicolo che ne rimane sprovvisto è operante la copertura prevista nel caso di deposito delle targhe (A5.1), a condizione che non vi sia stato cambiamento di detentore o proprietario.

A8

Ribasso per assenza di sinistri

1 Sistema del grado di premio

Per le **assicurazioni responsabilità civile** e casco per il rischio «**collisione**» si applica lo stesso sistema del grado di premio (tabella, aumento e riduzione di grado), ma con differenti gradi di premio.

11	Grado di premio in %	Ribasso per assenza di sinistri in %
	150	
	130	
	120	
	110	
	100	
	90	10
	80	20
	75	25
	70	30
	65	35
	60	40
	55	45
	50	50
	45	55
	40	60
	36	64
	33	67
	30	70

- 12 Per ogni anno di assicurazione (dal 1° gennaio al 31 dicembre) viene fissato nuovamente il grado e di conseguenza il premio. A tale scopo sono determinanti le **denunce di sinistri** effettuate nei 12 mesi anteriori al periodo di 3 mesi che precede la scadenza dell'anno di assicurazione.
- 13 In assenza di sinistri, il grado per il successivo anno di assicurazione si riduce di una posizione.
- 14 Per ogni sinistro il grado per il successivo anno di assicurazione aumenta di 4 posizioni nell'assicurazione interessata (responsabilità civile o casco per rischio «collisione»).
- 15 Nell'assicurazione responsabilità civile il grado non aumenta:
- qualora AXA sia tenuta a versare delle prestazioni, benché all'assicurato non possa essere imputata nessuna colpa (responsabilità puramente causale);
 - in caso di uso illecito del veicolo, a condizione che la sottrazione non sia attribuibile a colpa del detentore.
- 16 Nelle assicurazioni responsabilità civile e casco per il rischio «collisione» il grado viene rettificato successivamente:
- se non viene versata nessuna prestazione per il sinistro denunciato;
 - se un sinistro liquidato, determinato da collisione (assicurazione casco), viene risarcito per intero da persona civilmente responsabile o dal suo assicuratore;
 - se le prestazioni versate da AXA vengono ad essa rimborsate dallo stipulante entro 30 giorni da quando questi è venuto a conoscenza della liquidazione del sinistro.

2 Protezione del bonus e copertura dei casi di colpa grave

Se nella polizza è indicato Protezione del bonus e copertura dei casi di colpa grave, vale quanto segue:

- 21 Per ogni anno di assicurazione, il primo sinistro che comporterebbe un aumento del grado di premio non determinerà una variazione del premio per il successivo anno di assicurazione. I termini e le scadenze di cui alla disposizione A8.12 si applicano per analogia.
- 22 In caso di incidenti stradali e di collisioni determinati da colpa grave, AXA rinuncia al diritto di regresso e alla riduzione delle prestazioni in rapporto con le assicurazioni stipulate (A 1), salvo nei casi in cui il conducente del veicolo abbia provocato l'evento assicurato in stato di ebbrietà o di inidoneità alla guida o in seguito alla violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso (ai sensi dell'art.65 cpv.3 della Legge sulla circolazione stradale).

3 Premio /Gradi di premio

Nella polizza sono indicati il premio e il grado di premio valevoli alla stipulazione del contratto. Il premio e il grado di premio applicabili di volta in volta sono indicati sull'avviso di premio.

A9

Sinistri

1 In generale

- 11 L'avente diritto deve **informare immediatamente** AXA. La dichiarazione di sinistro può essere inoltrata in forma scritta o via Internet tramite l'apposito modulo, oppure tramite il sistema AXA App per smartphone o per telefono.

Dalla Svizzera:

Telefono 0800 809 809 (numero verde)

Dall'estero:

Telefono +41 800 809 809

Telefono +41 52 218 95 95

Per i sinistri denunciati telefonicamente AXA è autorizzata a richiedere ulteriormente anche una dichiarazione di sinistro in forma scritta.

- 12 In caso di violazione degli obblighi contrattuali (avviso, comportamento, ecc.), le prestazioni possono essere rifiutate o ridotte proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulle cause del danno, sull'entità o sull'accertamento dello stesso.

2 Assicurazione responsabilità civile

- 21 AXA conduce a proprio nome le trattative con il danneggiato o come rappresentante dell'assicurato.
- 22 Da parte sua, l'assicurato non deve riconoscere nessuna pretesa del danneggiato né effettuare pagamenti.
- 23 Se viene intentata un'azione civile, l'assicurato deve lasciare la condotta del processo ad AXA. Se in un procedimento penale vengono fatte valere delle pretese di diritto civile, l'assicurato deve tenere al corrente AXA, fin dall'inizio, dell'andamento del suddetto procedimento.
- 24 La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di AXA è vincolante per l'assicurato.

3 Assicurazione casco

- 31 L'avente diritto deve dare ad AXA la possibilità di ispezionare il veicolo danneggiato prima che abbia luogo la riparazione. Prima di far eseguire le riparazioni si deve chiedere il consenso di AXA.

- 32 Al verificarsi di qualsiasi danno da furto, si deve avvisare immediatamente il posto di polizia del luogo dove è avvenuto il fatto.
- 321 In caso di furto di un veicolo avvenuto all'estero, si deve avvisare immediatamente sia il posto di polizia del luogo dove è avvenuto il fatto sia la polizia del luogo del domicilio svizzero dello stipulante.
- 33 In caso di danni cagionati da animali si deve provvedere a far redigere un rapporto da parte degli organi competenti (ad es. polizia, guardiacaccia) oppure fare attestare l'accaduto dal detentore dell'animale.

4 **Assicurazione mobilità**

Vengono corrisposte solamente le prestazioni per le misure che sono state organizzate o disposte da AXA.

5 **Assicurazione infortuni**

Su richiesta di AXA ogni assicurato si deve far visitare dai medici da essa incaricati.

6 **Stato di ebbrietà e di inidoneità alla guida o violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso**

- 61 Se il conducente ha causato l'evento assicurato in stato di ebbrietà (tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge) o di inidoneità alla guida o a seguito di violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso, e negli ultimi cinque anni prima dell'evento gli è stata ritirata la licenza di condurre a causa di una di queste fattispecie, vale quanto segue:
- AXA non versa prestazioni nell'assicurazione casco, nell'assicurazione mobilità e nell'assicurazione infortuni per il conducente;
 - AXA esercita regresso nei confronti del conducente per prestazioni dell'assicurazione di responsabilità civile e dell'assicurazione infortuni per i passeggeri.
- 62 Se il conducente dimostra che negli ultimi cinque anni non gli è stata ritirata la licenza di condurre a causa di una di queste fattispecie, le prestazioni vengono soltanto ridotte in seguito a sinistro causato per negligenza grave.
- 63 Queste limitazioni non si applicano se lo stato di ebbrietà o l'inidoneità alla guida o la violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso non hanno influito sull'insorgere e sulle conseguenze dell'evento.

A 10

Franchigia

- 1 Ogni volta che si verifica un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, lo stipulante è tenuto ad assumersi la franchigia convenuta.
- 2 È considerato **giovane conducente** chi al momento del sinistro non ha ancora compiuto 25 anni.
- 3 **La franchigia non si applica:**
- 31 **Assicurazione responsabilità civile**
- qualora AXA sia tenuta a versare delle prestazioni, benché all'assicurato non possa essere imputata nessuna colpa (responsabilità puramente causale);
 - in caso di uso illecito del veicolo, a condizione che la sottrazione non sia attribuibile a colpa del detentore.
- 32 **Assicurazione casco**
- qualora un danno venga risarcito per intero da persona civilmente responsabile o dal suo assicuratore;
 - in caso di rottura vetri, se la riparazione o la sostituzione della lastra di vetro viene effettuata da un'azienda partner di AXA.

- 4 Se il veicolo trainante e il rimorchio sono entrambi coperti da una polizza casco di AXA e vengono danneggiati contemporaneamente in seguito ad un evento assicurato, lo stipulante pagherà solo la più elevata delle rispettive franchigie.
- 5 AXA può richiedere l'importo della franchigia oppure compensarlo con le prestazioni. Se AXA non riceve l'importo della franchigia entro 4 settimane dalla data della sua richiesta, lo stipulante sarà sollecitato per iscritto ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se questa resta senza esito, il contratto si estinguerà nel suo insieme una volta trascorso il suddetto termine di 14 giorni. Nei confronti di AXA lo stipulante rimane debitore della franchigia.

A 11

Aumento del premio, cambiamento del sistema dei ribassi per assenza di sinistri o della regolamentazione della franchigia

- 1 In questi casi AXA può chiedere l'adattamento del contratto a decorrere dal successivo anno di assicurazione. Essa comunica i cambiamenti allo stipulante almeno 25 giorni prima della scadenza del premio annuo.
- 2 Qualora non sia d'accordo sulla rielaborazione del contratto, lo stipulante potrà disdire, per la fine dell'anno di assicurazione in corso, l'assicurazione oggetto della modifica o il contratto nel suo insieme.
- 3 Se entro questo termine (31 dicembre) AXA non riceve nessuna disdetta da parte dello stipulante, la modifica s'intende accettata.

A 12

Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro per il quale AXA versa le prestazioni, il contratto può essere disdetto

- dallo stipulante, entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza del pagamento dell'indennizzo; la copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta;
- da AXA, al più tardi all'atto del pagamento delle prestazioni; la copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui lo stipulante riceve la disdetta.

A 13

Protezione dei dati e autorizzazione

AXA è autorizzata a procurarsi e ad elaborare i dati necessari per l'esecuzione del contratto e per la gestione dei sinistri. I relativi particolari figurano a pagina 5 « Quali dati vengono trattati da AXA? » e « In che modo vengono trattati i dati da parte di AXA? ».

A 14

Diritto complementare

A complemento delle presenti condizioni si applica il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), la legislazione in materia di circolazione stradale (LCStr), il Codice di procedura civile (CPC) e la Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP). In caso di deroghe alle presenti condizioni, per i contratti di assicurazione che sottostanno al diritto del Liechtenstein prevalgono le disposizioni imperative di quest'ultimo paese.

B Assicurazione responsabilità civile

B1

Copertura assicurativa

1 L'assicurazione copre le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti degli assicurati quando questi abbiano causato:

- il ferimento o l'uccisione di persone (danni corporali);
- il danneggiamento o la distruzione di cose (danni materiali). Il ferimento o l'uccisione di animali sono equiparati ai danni materiali.

La copertura assicurativa è concessa per i danni corporali e per i danni materiali avvenuti nelle seguenti circostanze:

- in seguito all'esercizio del veicolo;
- in seguito ad incidenti stradali causati dal veicolo quando non è in esercizio;
- in seguito all'assistenza prestata dopo un incidente in cui è stato coinvolto il veicolo;
- nel salire e nello scendere dal veicolo;
- nell'aprire o nel chiudere una parte mobile del veicolo, nell'agganciare e nello sganciare un rimorchio o un altro veicolo.

2 Se, a causa di un evento imprevedibile, il verificarsi di un danno assicurato è imminente, l'assicurazione copre le spese che sono a carico dell'assicurato e che derivano dalle misure opportunamente prese per prevenire tale pericolo (spese per la prevenzione dei danni).

B2

Veicoli assicurati

Oltre ai veicoli specificati nella polizza, l'assicurazione copre anche rimorchi o altri veicoli da essi trainati o spinti.

B3

Persone assicurate

L'assicurazione copre la responsabilità civile del detentore del veicolo e di tutte le persone per le quali egli è responsabile, secondo la legislazione sulla circolazione stradale.

B4

Prestazioni

Le prestazioni di AXA sono limitate alla somma di garanzia indicata nella polizza e consistono nel pagamento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle ingiustificate.

B5

Esclusioni

1 L'assicurazione non copre:

- 11 le pretese per danni materiali subiti dal detentore, dal suo coniuge o partner in unione registrata, dai suoi ascendenti e discendenti nonché, se con lui conviventi, dai suoi fratelli e sorelle;
- 12 le pretese per incidenti avvenuti in occasione di gare di veicoli a motore o di velocipedi, in Svizzera o all'estero, ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale;
- 13 i danni al veicolo assicurato o al rimorchio, nonché i danni a cose fissate a tali veicoli o a quelle da essi trasportate. Sono però assicurati i danni a cose, come il bagaglio o altri oggetti simili, portate appresso da persone diverse da quelle di cui alla disposizione B5.11;
- 14 i danni di cui si deve rispondere in base alla Legge sulla responsabilità civile in materia nucleare;
- 15 i danni patrimoniali propriamente detti.

2 L'assicurazione non copre la responsabilità civile:

- 21 del conducente che non sia in possesso della necessaria licenza di condurre o che non adempia le condizioni richieste, nonché la responsabilità delle persone che, prestando la debita attenzione, avrebbero potuto notare la mancanza di questi requisiti;
- 22 di persone che abbiano usato il veicolo loro affidato per viaggi che non erano autorizzate a fare;
- 23 per i danni derivanti dall'uso del veicolo senza autorizzazione dell'autorità competente.

B6

Regresso

- 1 AXA può esigere dallo stipulante, o dall'assicurato, il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate:
- 11 quando vi siano dei presupposti legali o contrattuali;
- 12 qualora essa debba versare delle prestazioni dopo la cessazione dell'assicurazione.

C Assicurazione casco

C 1

Copertura assicurativa

1 Nella polizza sono specificati gli eventi assicurati. La copertura è operante per i danni che il veicolo assicurato subisce quale diretta conseguenza dei seguenti eventi:

11 **Collisione**

Danni verificatisi per l'effetto repentino e violento di una forza esterna (in particolare i danni conseguenti a urto, scontro, ribaltamento, caduta, affondamento o sprofondamento, anche se parziale). Le deformazioni subite dal veicolo durante le operazioni di carico o scarico sono considerate collisioni anche in assenza di una forza esterna.

12 **Furto**

Danni conseguenti a furto, rapina o sottrazione per l'uso, nonché al tentativo di tali reati.

Non sono però assicurati i danni causati in seguito ad appropriazione indebita o ad altre forme illecite di appropriazione del veicolo o in seguito a frode.

13 **Forze della natura**

Danni verificatisi per l'effetto immediato e diretto dei seguenti eventi naturali: cedimenti e smottamenti del terreno, frane, caduta di sassi (precipitati direttamente sul veicolo), piene, inondazioni, uragani (= velocità del vento di almeno 75 km/ora), grandine, valanghe, pressione della neve. Questa enumerazione è esaustiva.

14 **Rottura vetri**

141 Danni di rottura delle parti di veicolo elencate qui di seguito: parabrezza, lunotto, finestrini e finestrature del tetto, di vetro o di altro materiale impiegato in sostituzione del vetro.

142 Non sarà effettuato alcun risarcimento qualora non si proceda alla sostituzione o alla riparazione dei vetri danneggiati, o qualora la totalità delle spese di ripristino (costo dei vetri e spese di riparazione varie) raggiunga o superi il valore attuale del veicolo.

15 **Rottura vetri Plus**

151 Danni a parti del veicolo, di vetro o di altro materiale impiegato in sostituzione del vetro.

152 Le particolarità di cui alla disposizione C 1.142 sono ugualmente applicabili per la presente copertura.

16 **Incendio**

Danni causati da incendio, esplosione e fulmine. I danni ai cavi causati da incendio di cavi (cortocircuito) sono assicurati anche senza che vi sia stato sviluppo di fiamma. La copertura non è operante qualora possano esser fatte valere richieste di garanzia nei confronti di terzi.

17 **Masse nevose**

Danni conseguenti alla caduta di masse nevose o di ghiaccio sul veicolo.

18 **Danni dovuti ad animali**

Danni conseguenti a scontro con animali. Qualora lo stipulante non osservi gli obblighi di cui alla disposizione A 9.33, AXA tratta il danno come collisione.

19 **Danni causati dalle martore**

Danni causati dalle martore, soprattutto i danni da morsicatura e i danni consequenziali.

20 **Danno doloso**

Danni determinati da atti di vandalismo commessi da terzi e precisamente: strappo delle antenne, dei tergicristalli, dei retrovisori o dei fregi originali, imbrattamento (ma non graffiatura) della vernice, foratura dei pneumatici, versamento di sostanze dannose nel serbatoio del carburante. Per i motoveicoli l'assicurazione copre anche la foratura o l'imbrattamento della sella e delle tasche. Questa enumerazione è esaustiva.

21 **Cose trasportate**

Danneggiamento o distruzione di cose che si trovano nel veicolo o che il conducente e i passeggeri portano addosso, a condizione che il veicolo abbia subito un danno. È assicurato soltanto il furto di cose chiuse a chiave nel veicolo o ad esso stabilmente fissate.

L'assicurazione non copre:

211 qualsiasi tipo di mezzo di pagamento, denaro, oggetti di valore, biglietti e abbonamenti nonché un eventuale valore di affezione e le spese per la ricostituzione di foto, film e registrazioni del suono, dati informatici e atti.

212 Qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica (computer, laptop, telefoni cellulari, ecc.), software e merce nonché cose inerenti allo svolgimento di un'attività professionale.

22 **Cose trasportate Plus**

Stessa copertura che alla disposizione C 1.21 (Cose trasportate), ma senza le limitazioni di cui alla disposizione C 1.212.

23 **Danni di parcheggio**

Danni fino a CHF 1000.– causati al veicolo in parcheggio da persone e veicoli sconosciuti. Per ogni anno di assicurazione (dal 1° gennaio al 31 dicembre) viene risarcito al massimo un solo sinistro, è determinante la data del sinistro. Se vengono versate delle prestazioni dall'assicurazione danni di parcheggio, AXA non verserà allo stesso tempo ulteriori prestazioni in base alla copertura del rischio «collisione» (C 1.11).

24 **Danni di parcheggio Plus**

Danni causati al veicolo in parcheggio da persone e veicoli sconosciuti.

25 **Mancato uso del veicolo**

In caso d'indisponibilità del veicolo assicurato, determinata da un evento coperto dall'assicurazione casco, AXA rimborsa le spese sostenute dallo stipulante per il viaggio e il trasporto o per un veicolo a noleggio. In caso di noleggio di un veicolo di rimpiazzo, AXA rimborsa i costi usuali per il noleggio di un veicolo uguale o simile a quello assicurato.

26 **Trasporto del veicolo in caso di guasto**

(solo per i veicoli commerciali)

Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto, AXA paga le spese effettive per il trasporto del veicolo stesso fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie. I danni determinati dagli eventi di cui alle disposizioni da C 1.11 a C 1.22 non sono considerati guasti.

C2

Valore del veicolo assicurato

- 1 È assicurato il veicolo indicato nella polizza, compresi gli accessori.
- 2 Salvo convenzione speciale l'assicurazione comprende, complessivamente per un valore fino al 10% del prezzo di catalogo del veicolo, l'equipaggiamento supplementare e gli accessori che non rientrano nella dotazione di serie e per i quali si deve pagare un supplemento (ad es. autoradio, cambio automatico, tetto apribile, colore metallizzato, scritte, pannelli e disegni pubblicitari, pneumatici supplementari, cerchi speciali o supplementari, portasci, ecc.).
- 3 Non sono considerati accessori o equipaggiamento supplementare:
 - qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica che non è installata in modo fisso nel veicolo;
 - nel caso dei motoveicoli inoltre: i caschi, gli occhiali, i guanti e l'abbigliamento in genere.

C3

Prestazioni

1 In generale

Se si verifica un evento assicurato, AXA corrisponde le prestazioni per la riparazione oppure le prestazioni in caso di danno totale e paga inoltre:

- le spese per le operazioni di recupero e **trasporto** del veicolo fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie;
- se necessario, le spese per il **rimpatrio** del veicolo dall'estero, al massimo fino a CHF 1000.-;
- i diritti doganali.

Se l'assicurato ha prestato assistenza a persone infortunate, le spese per il lavaggio interno del veicolo sono assicurate fino a CHF 500.-. Per quanto concerne le cose trasportate, le spese di riparazione vengono rimborsate fino a concorrenza della somma assicurata convenuta, non oltre però l'importo necessario per il rimpiazzo a nuovo della cosa con un'altra dello stesso genere.

2 Riparazioni

21 Libera scelta dell'officina

Se nella polizza è indicato «libera scelta dell'officina», lo stipulante potrà far riparare il veicolo in un garage di sua scelta. In caso contrario l'officina sarà stabilita da AXA.

22 AXA paga le spese per la riparazione del veicolo, in base al valore attuale dello stesso, nonché per la riparazione degli accessori e dell'equipaggiamento supplementare quando non si tratti di danno totale ai sensi della disposizione C 3.3. L'indennizzo può essere fatto dipendere dalla riparazione effettivamente eseguita.

23 Qualora la cattiva manutenzione, l'usura o dei danni preesistenti abbiano inciso sulle spese di riparazione, o qualora lo stato del veicolo sia migliorato in seguito alla riparazione, lo stipulante sopporta una parte proporzionale di dette spese. AXA non è tenuta a risarcire il valore a nuovo delle parti danneggiate quando sia possibile eseguire una riparazione perfetta delle stesse. In caso di danneggiamento dei pneumatici viene risarcito il loro valore attuale.

3 Danno totale

31 Descrizione

Si ha danno totale quando:

- le spese di riparazione superano il valore attuale del veicolo;
- nel caso di applicazione del criterio d'indennizzo «Maggiorazione del valore attuale», nei primi due anni d'esercizio le spese di riparazione superano il 60% del valore del veicolo;
- in caso di furto, il veicolo, gli accessori o gli oggetti costituenti l'equipaggiamento supplementare non vengono ritrovati nello spazio di 30 giorni, a contare dal momento in cui è stata recapitata la dichiarazione di furto ad una succursale svizzera di AXA.

32 Calcolo delle prestazioni

321 Maggiorazione del valore attuale

Anni d'esercizio	In % del valore del veicolo assicurato
nel 1° anno	100
nel 2° anno	90–80
nel 3° anno	80–70
nel 4° anno	70–60
nel 5° anno	60–50
nel 6° anno	50–45
nel 7° anno	45–40
dall'8° anno	Valore attuale

Le prestazioni vengono ridotte proporzionalmente secondo il giudizio dei periti qualora la cattiva manutenzione, l'usura o dei danni preesistenti abbiano determinato il danno totale. Qualora le prestazioni così stabilite siano superiori al prezzo effettivamente pagato per l'acquisto, verrà risarcito detto prezzo o, come minimo, il valore attuale. L'eventuale franchigia e il valore dei residui saranno detratti successivamente.

322 Valore attuale

Le prestazioni sono limitate al valore attuale.

323 Residui del veicolo

In caso di danno totale, dalle prestazioni sarà dedotto il valore dei residui del veicolo. Se non viene effettuata tale deduzione, i residui passeranno in proprietà ad AXA dal momento in cui questa versa le prestazioni. Se, nel caso di furto del veicolo, di un accessorio o di un oggetto costituente l'equipaggiamento supplementare, viene effettuato il risarcimento per danno totale, il diritto di proprietà sulla cosa rubata passerà ad AXA.

324 Imposta sul valore aggiunto

I pagamenti per sinistri effettuati a soggetti imponibili che possono far valere la deduzione dell'imposta precedente vengono effettuati senza imposta sul valore aggiunto. I pagamenti per sinistri effettuati in base al calcolo preventivo delle spese di riparazione non comprendono l'imposta sul valore aggiunto.

33 Definizioni

Anni d'esercizio: periodo trascorso dalla data della prima messa in circolazione del veicolo fino a quella del sinistro.

Valore del veicolo: somma degli importi, indicati nella polizza, relativi al prezzo di catalogo del veicolo, all'equipaggiamento supplementare e agli accessori.

Prezzo di catalogo: prezzo di listino ufficiale valevole al momento della fabbricazione del veicolo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto; se l'ammontare dello stesso non può essere stabilito, viene considerato il prezzo lordo di un veicolo nuovo di fabbrica.

Valore attuale: valore del veicolo, dell'equipaggiamento supplementare e degli accessori al momento del sinistro, tenuto conto degli anni d'esercizio, del chilometraggio, della loro quotazione di mercato e del loro stato. In caso di disaccordo in merito al valore attuale, sarà determinante la documentazione dell'Associazione degli Esperti Autoveicoli Indipendenti.

C4

Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- 1 i danni d'esercizio, in particolare i danni che non sono riconducibili all'azione violenta di una forza esterna oppure i danni determinati da guasto o difetto intrinseco (ad es. mancanza o congelamento di liquidi, manipolazione errata, difetto o fatica del materiale, usura, sollecitazione eccessiva, guasti di componenti elettriche o elettroniche);
- 2 i danni causati dal carico, ad eccezione di quelli connessi ad un evento determinato da collisione e coperto dall'assicurazione;
- 3 i danni derivanti dalla partecipazione a corse, rally o altre competizioni simili, nonché i danni verificatisi durante qualsiasi spostamento con il veicolo sui percorsi di gara o di prova (ad esempio durante i corsi anti-sbandamento o di guida sportiva, eccetto i corsi di perfezionamento effettuati in Svizzera e riconosciuti da AXA);
- 4 i danni verificatisi in conseguenza di avvenimenti bellici, uso per fini militari, requisizione, terremoto, energia nucleare, radiazioni ionizzanti;
- 5 i danni avvenuti in seguito a disordini interni, violenza contro persone o cose in occasione di sommosse ed eventi simili, salvo che lo stipulante dimostri in modo attendibile che egli stesso, o il conducente del veicolo, ha preso le precauzioni necessarie che da lui ci si potevano attendere per evitare il danno;
- 6 i danni verificatisi in occasione del compimento intenzionale di un crimine o delitto o al tentativo di tali atti, oppure verificatisi in seguito all'uso del veicolo da parte di persone che non siano in possesso della necessaria licenza di condurre o che non adempiano ai requisiti richiesti;
- 7 i danni derivanti dall'uso del veicolo senza autorizzazione dell'autorità competente.

D Assicurazione mobilità

D1

Copertura assicurativa

1 La copertura è operante in caso d'indisponibilità del veicolo quale diretta conseguenza dei seguenti eventi:

11 Guasto

Mancato funzionamento del veicolo in conseguenza di un difetto tecnico, improvviso ed imprevisto, che rende impossibile o legalmente inammissibile la continuazione del viaggio. Sono equiparati al guasto: i difetti degli pneumatici, la mancanza di benzina, la perdita o il danneggiamento delle chiavi, la chiusura delle chiavi nel veicolo, lo scaricarsi della batteria.

12 Collisione

13 Altri eventi coperti dall'assicurazione casco

Gli eventi coperti dall'assicurazione casco sono specificati alla disposizione C 1.

2 Validità territoriale

21 Se nella polizza è indicato **Mobilità** («Svizzera»), l'assicurazione è valida, in deroga alla disposizione A 3.1, soltanto in Svizzera, nel Liechtenstein, nonché nelle enclaves di Büsingen e Campione.

22 Se nella polizza è indicato **Mobilità Plus** («Europa») si applica la validità territoriale descritta alla disposizione A3.1.

D2

Persone assicurate

L'assicurazione è prestata per il conducente e i passeggeri del veicolo.

D3

Prestazioni

1 Se si verifica un evento assicurato, AXA corrisponde le seguenti prestazioni:

11 Consulenza e organizzazione di interventi

Consulenza telefonica e organizzazione degli interventi necessari 24 ore su 24.

12 Soccorso stradale e traino

AXA paga le spese per il soccorso stradale. Se non è possibile far ripartire il veicolo dal luogo del guasto, AXA paga le spese per far rimorchiare o trainare il veicolo fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie. Non viene rimborsato il costo dei pezzi di ricambio.

13 Recupero del veicolo

AXA paga le spese per il recupero e il trasporto del veicolo fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie.

14 Spese di custodia del veicolo

AXA paga le spese di custodia del veicolo fino a un massimo di CHF 250.– per ogni evento.

15 Trasferimento del veicolo

Se il veicolo non può essere riparato il giorno stesso dall'officina più vicina in grado di effettuare le riparazioni necessarie, AXA paga le spese per il trasferimento dello stesso nell'officina concordata, a condizione che le spese non siano superiori al valore attuale del veicolo assicurato.

16 Spese per l'invio di pezzi di ricambio

Se un evento si verifica al di fuori della Svizzera, AXA paga le spese per l'invio dei pezzi di ricambio indispensabili per consentire di nuovo il funzionamento del veicolo assicurato.

17 Spese supplementari di trasporto

AXA paga le spese per il rientro al domicilio fisso per la via più breve o un importo massimo di CHF 500.– per persona assicurata per la prosecuzione del viaggio.

Queste prestazioni non sono assicurate se il veicolo assicurato è un taxi o un veicolo a noleggio.

18 Spese supplementari per vitto e alloggio

Per il periodo in cui viene effettuata la riparazione, AXA paga le spese supplementari per vitto e alloggio fino a CHF 500.– per ogni persona assicurata.

D4

Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- le prestazioni relative al carico;
- le pretese di regresso di terzi;
- le conseguenze delle fattispecie di cui alle disposizioni da C 4.3 a 4.7.

E Assicurazione infortuni

E 1

Copertura assicurativa

- 1 L'assicurazione copre gli infortuni derivanti dall'uso del veicolo assicurato nonché gli infortuni verificatisi nel prestare aiuto, nel corso del viaggio, in situazioni legate alla circolazione stradale.
- 2 L'assicurazione copre anche gli infortuni verificatisi durante l'uso da parte dello stipulante, a condizione che sia una persona fisica, di un veicolo di terzi della stessa categoria, purché sia immatricolato in Svizzera o nel Liechtenstein e non disponga di una copertura assicurativa analoga attraverso un'altra assicurazione infortuni degli occupanti.
- 3 Sono considerati infortuni le lesioni corporali ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). L'accertamento del nesso di causalità avviene in base a quanto disposto dalla LAINF.
- 4 Si considerano infortuni anche:
 - 41 la respirazione fortuita di gas o vapori e l'ingestione per errore di sostanze velenose o corrosive;
 - 42 i congelamenti, le insolazioni e i colpi di calore, come pure le lesioni corporali dovute ai raggi ultravioletti, ma non all'eritema solare;
 - 43 l'annegamento.
- 5 Le prestazioni vengono ridotte proporzionalmente, se le cause delle lesioni corporali o del decesso sono solo parzialmente attribuibili all'infortunio.

E 2

Prestazioni

1 Spese di cura

- 11 A contare dal giorno dell'infortunio, AXA paga le spese relative ai seguenti provvedimenti, prescritti o applicati da un medico o dentista in possesso della necessaria autorizzazione:
 - trattamenti medici, compresi i trasporti delle persone interessate;
 - degenza in ospedale e soggiorni di cura nel **reparto privato**; le cure devono essere fatte in un istituto specializzato e solo con il consenso di AXA;
 - assistenza di personale di cura diplomato o messo a disposizione da un'istituzione per la durata del trattamento;
 - noleggio di apparecchi sanitari;
 - primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ortopedici ausiliari, come pure le spese per la riparazione o sostituzione di tali cose (valore a nuovo) se danneggiate o distrutte in seguito ad infortunio che abbia comportato un trattamento medico coperto dall'assicurazione.

AXA rimborsa inoltre l'ammontare della trattenuta prevista dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) per le spese di sostentamento, trattenuta che viene operata sull'indennità giornaliera in caso di ricovero dell'assicurato in un istituto di cura.

- 12 AXA non si assume le spese di cura quando siano già state pagate da un terzo civilmente responsabile, o dal suo assicuratore, o siano a carico di un'assicurazione sociale.

13 Animali domestici trasportati

In caso di ferimento di un animale domestico trasportato nel veicolo assicurato, AXA paga le spese di trattamento veterinario fino a CHF 2500.– per ciascun animale e al massimo CHF 5000.– per ogni evento. La presente assicurazione vale esclusivamente per gli animali trasportati nelle autovetture. Le spese di trattamento non vengono rimborsate quando siano state pagate da un terzo responsabile o dal suo assicuratore di responsabilità civile.

2 Indennità giornaliera d'ospedalizzazione

Per ogni giorno di degenza resosi necessario in un ospedale o in una casa di cura, AXA paga l'indennità d'ospedalizzazione convenuta, ma al massimo per 730 giorni.

3 Indennità giornaliera

Se l'infortunio ha per conseguenza un'inabilità al lavoro dell'assicurato, AXA paga l'indennità giornaliera convenuta, in base al grado dell'inabilità attestata dal medico, ma al massimo per 730 giorni.

4 Invalidità

- 41 Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità prevedibilmente permanente dell'assicurato, AXA paga il capitale in base alla percentuale corrispondente al grado d'invalidità. Il grado d'invalidità viene determinato in base alle disposizioni sul calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità, secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
- 42 Se più organi o arti vengono colpiti dallo stesso infortunio, il grado d'invalidità sarà stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti, ma non potrà in nessun caso superare il limite massimo del 100 %.
- 43 Se l'assicurato era già invalido prima che si verificasse l'infortunio, AXA paga la differenza fra il capitale determinato in base al grado d'invalidità preesistente e quello calcolato in base al grado d'invalidità complessivo.
- 44 Se al momento dell'infortunio l'assicurato ha almeno un figlio al di sotto dei 20 anni, le prestazioni saranno maggiorate del 50 %.

5 Decesso

- 51 In caso di decesso dell'assicurato, AXA versa le prestazioni:
 - al coniuge o al partner registrato;
 - in difetto ai figli al cui sostentamento provvedeva totalmente o parzialmente la persona assicurata;
 - in difetto alle altre persone al cui sostentamento provvedeva in gran parte la persona assicurata;
 - in difetto ai discendenti che hanno diritto alla successione;
 - in difetto ai genitori;
 - in difetto ai fratelli e alle sorelle o ai loro discendenti.
- 52 In mancanza delle persone suddette, AXA paga le spese funerarie fino ad un ammontare massimo pari al capitale assicurato per il caso di decesso.

- 53 Se l'assicurato lascia almeno un figlio successibile al di sotto dei 20 anni, le prestazioni saranno maggiorate del 50 %.

E3

Prestazioni speciali

- 1 Se al momento dell'incidente l'assicurato viaggiava in un'autovettura ed era protetto dalla cintura di sicurezza, le prestazioni per il caso d'invalidità e di decesso saranno maggiorate del 25 %.
- 2 AXA si assume le spese per:
 - azioni di salvataggio necessarie, operazioni di recupero e traslazione della salma dell'assicurato al suo ultimo domicilio, complessivamente però fino a CHF 100 000.- per ogni caso d'infortunio; AXA s'incarica inoltre del disbrigo delle formalità necessarie;
 - ripulitura, riparazione o sostituzione (valore a nuovo) di capi d'abbigliamento o effetti d'uso personale danneggiati, al massimo fino a CHF 2000.- per persona.

E4

Esclusioni

- 1 L'assicurazione non copre:
- 11 le persone di cui alle disposizioni B 5.21 e 5.22;
- 12 il suicidio e l'autolesionismo o il loro tentativo;
- 13 gli infortuni degli occupanti di un veicolo sottratto, nonché gli infortuni avvenuti nelle medesime circostanze di cui alle disposizioni B 5.23 e C 4.3-4.7.

E5

Riduzione delle prestazioni per numero eccessivo di occupanti

L'ammontare delle prestazioni viene diviso per il numero di persone che occupavano il veicolo al momento dell'incidente e moltiplicato per il numero dei posti che figura nella licenza di circolazione.

E6

Rapporto con l'assicurazione responsabilità civile

- 1 Le prestazioni per il caso di decesso e d'invalidità, come pure le indennità giornaliere e di ospedalizzazione, vengono versate in aggiunta alle prestazioni dell'assicurazione responsabilità civile. È fatta salva la disposizione E 6.2.
- 2 Le prestazioni saranno computate con le pretese di responsabilità civile nella misura in cui il detentore o il conducente del veicolo debba lui stesso far fronte a tali pretese (ad es. in caso di regresso).



Le assicurazioni valgono nei paesi contrassegnati in grigio sulla cartina. In caso di viaggi per mare le assicurazioni operano solo se il luogo d'imbarco e quello di sbarco si trovano in uno di questi paesi.